



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/03/2007

modificato con deliberazioni del Consiglio comunale:

- n°89 del 24 maggio 2011*
- n°111 del 28 giugno 2012*
- n°124 del 18 settembre 2013*
- n°131 del 29 luglio 2014*



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27/07/2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13/05/1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, L. 23/12/1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142, della L. n. 296 del 27/12/2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Campi Bisenzio ai sensi del D.Lgs. 28/19/1998, n. 360 e successive modificazioni.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Campi Bisenzio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4 - CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi del successivo articolo ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986, n. 917.



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

ART. 5 - ALIQUOTA, SOGLIA DI ESENZIONE, VARIAZIONI DELL'ALIQUOTA ¹

1. Le aliquote sono fissate per l'anno 2014 adottando un sistema di progressività per scaglioni, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'IRPEF, e applicando le aliquote seguenti:

- a. 0,55 % per lo scaglione di reddito fino a € 15.000,00;
- b. 0,58 % per lo scaglione di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00;
- c. 0,73 % per lo scaglione di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00;
- d. 0,77 % per lo scaglione di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00;
- e. 0,78 % per lo scaglione di reddito oltre € 75.000,00;

2. E' introdotta per l'anno 2014 una soglia di esenzione per i redditi fino a € 7.500,00. Tale soglia si applica esclusivamente quale limite di reddito sotto il quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento della soglia l'addizionale si applica al reddito complessivo, secondo il sistema di progressività per scaglioni di cui al punto precedente.

3. Per gli anni successivi le predette aliquote e soglia di esenzione potranno essere variate, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.

4. La deliberazione di cui al comma 3 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31/05/2002, emanato dal Ministero dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 5 BIS – ESENZIONI ²

1. Il Consiglio comunale può deliberare una soglia di esenzione superiore alla soglia attualmente prevista ai fini del pagamento dell'I.R.P.E.F. in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ART. 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.

¹ Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n°111 del 28.06.2012, con deliberazione del Consiglio comunale n°124 del 18.06.2013, con deliberazione del Consiglio comunale n°131 del 29.07.2014.

² Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n°89 del 24.05.2011



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all'articolo precedente è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva la predetto termine.

ART. 7 - EFFICACIA

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.